REGOLAMENTO (UE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], del 21 ottobre 2009, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e alle modalità di approvazione delle imprese e del personale che svolgono queste attività, in particolare per introdurre la definizione del concetto di «sede principale di attività», per chiarire il significato del concetto di «standard ufficialmente riconosciuto», per introdurre il privilegio, per le imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, di rilasciare permessi di volo, migliorare il contenuto del certificato di autorizzazione di riammissione in servizio «modulo 1 dell'AESA» e per assicurare che il personale incaricato del mantenimento dell'aeronavigabilità sia adeguatamente addestrato in merito ai rischi in materia di sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici degli aeroplani di grandi dimensioni, che sono stati individuati come la causa di numerosi incidenti e inconvenienti.

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione [3].

(3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri [4] espressi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l'Agenzia») conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1) Nell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera m):

«m) per "sede principale di attività" si intende la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.»;

2) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7:

«7. In deroga al paragrafo 1:

a) le disposizioni del punto M.A.706(k) dell'allegato I (parte M) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

b) le disposizioni del punto 7.7 dell'appendice I dell'allegato III (parte 66) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;

c) le imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A del capitolo F dell'allegato I (parte M) o alla sezione A dell'allegato II (parte 145) possono continuare a rilasciare Certificati di messa in servizio utilizzando il modulo 1 dell'AESA, primo rilascio, come stabilito dall'appendice II dell'allegato I (parte M) e dall'appendice I dell'allegato II (parte 145), fino al 28 settembre 2010;

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
[2] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.
[3] GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
[4] Parere 06/2005 sulle modifiche editoriali, Parere 04/2006 sullo standard ufficialmente riconosciuto, Parere 05/2006 sulla sede principale di attività, Parere 04/2007 sul permesso di volo, Parere 04/2008 sui sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici e Parere 06/2008 sul modulo 1 dell'AESA.

d) le autorità competenti possono continuare a rilasciare certificati, nella versione precedente, come stabilito dalle appendici III, V e VI dell'allegato I (parte M), dall'appendice III dell'allegato II (parte 145), dall'appendice V dell'allegato III (parte 66) o dall'appendice II dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino al 28 settembre 2010;

e) i certificati rilasciati conformemente all'allegato I (parte M), all'allegato II (parte 145), all'allegato III (parte 66) o all'allegato IV (parte 147) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi fino alla loro modifica o revoca.»;

3) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono così modificati:

1. L'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è così modificato:

1) il seguente indice è inserito dopo il titolo «(PARTE M)»:

«**Indice**

M.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.A.101 Campo di applicazione

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.A.201 Responsabilità generale

M.A.202 Segnalazione delle non conformità

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.301 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità

M.A.302 Programma di manutenzione

M.A.303 Direttive relative all'aeronavigabilità

M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni

M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'operatore

M.A.307 Trasferimento dei registri di navigabilità dell'aeromobile

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401 Dati di manutenzione

M.A.402 Effettuazione della manutenzione

M.A.403 Difetti dell'aeromobile

CAPITOLO E — COMPONENTI

M.A.501 Installazione

M.A.502 Manutenzione dei componenti

M.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo

M.A.504 Controllo dei componenti inutilizzabili

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.A.601 Campo di applicazione

M.A.602 Domanda

M.A.603 Termini dell'approvazione

M.A.604 Manuale dell'impresa di manutenzione

M.A.605 Strutture

M.A.606 Requisiti per il personale

M.A.607 Personale autorizzato a certificare

M.A.608 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi

M.A.609 Dati di manutenzione

M.A.610 Ordini di manutenzione

M.A.611 Standard di manutenzione

M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

M.A.613 Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione

M.A.615 Privilegi dell'impresa

M.A.616 Revisione organizzativa

M.A.617 Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata

M.A.618 Mantenimento della validità dell'approvazione

M.A.619 Non conformità

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.701 Campo di applicazione

M.A.702 Domanda

M.A.703 Termini dell'approvazione

M.A.704 Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

M.A.705 Strutture

M.A.706 Requisiti per il personale

M.A.707 Personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità

M.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità

M.A.709 Documentazione

M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità

M.A.711 Privilegi dell'impresa

M.A.712 Sistema di qualità

M.A.713 Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità

M.A.714 Conservazione della documentazione

M.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione

M.A.716 Non conformità

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.901 Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile

M.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità

M.A.903 Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE

M.A.904 Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE

M.A.905 Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.B.101 Campo di applicazione

M.B.102 Autorità competente

M.B.103 Metodi accettabili di rispondenza

M.B.104 Conservazione della documentazione

M.B.105 Scambio reciproco di informazioni

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.B.201 Responsabilità generale

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.301 Programma di manutenzione

M.B.302 Esenzioni

M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

M.B.304 Revoca, sospensione e limitazione

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

CAPITOLO E — COMPONENTI

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.B.601 Domanda

M.B.602 Approvazione iniziale

M.B.603 Rilascio dell'approvazione

M.B.604 Sorveglianza continua

M.B.605 Non conformità

M.B.606 Modifiche

M.B.607 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.701 Domanda

M.B.702 Approvazione iniziale

M.B.703 Rilascio dell'approvazione

M.B.704 Sorveglianza continua

M.B.705 Non conformità

M.B.706 Modifiche

M.B.707 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.901 Valutazione delle raccomandazioni

M.B.902 Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente

M.B.903 Non conformità

Appendice I — Accordo per il mantenimento dell'aeronavigabilità

Appendice II — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice III — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Appendice V — Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F

Appendice VI — Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capitolo G

Appendice VII — Interventi complessi di manutenzione

Appendice VIII — Manutenzione limitata del proprietario-pilota»;

2) al punto M.A.301, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto, in caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, dell'elenco dell'equipaggiamento minimo e dell'elenco delle deviazioni tollerate, qualora applicabili alla tipologia di aeromobile»;

3) il punto M.A.305 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire il certificato di riammissione, necessario ai sensi del punto M.A.801 o del punto 145.A.50, nei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile. Ogni aggiornamento dovrà essere riportato nel più breve tempo possibile, e, in nessun caso, oltre il trentesimo giorno dall'intervento di manutenzione.»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 dell'AESA o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):

1. identificazione del componente, e

2. il tipo, il numero di serie e di registrazione, a seconda del caso, dell'aeromobile, del motore, dell'elica, del modulo motore o del componente con limite temporale di utilizzo su cui lo specifico componente è stato installato, così come il riferimento per l'installazione e rimozione del componente, e

3. la data, unitamente alle ore di volo totali accumulate dal componente e/o i cicli di volo e/o di atterraggio e/o la data, secondo i casi, e

4. le informazioni, di cui al paragrafo (d), applicabili al componente.»;

iii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) Il proprietario o l'operatore deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:

1. tutti i registri di manutenzione dettagliati dell'aeromobile e dei componenti con limite temporale di utilizzo in esso installati, fino al momento in cui le informazioni contenute in detti registri non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di ambito e di dettaglio, ma per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla messa in servizio dell'aeromobile o del componente, e

2. il tempo totale di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi) dell'aeromobile e di tutti i suoi componenti con limite temporale di utilizzo, fino ad almeno 12 mesi dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile o del componente, e

3. il tempo di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi), a seconda dei casi, trascorsi dall'ultima manutenzione programmata del componente soggetto ad un limite temporale di utilizzo, almeno fino a che la manutenzione programmata del componente non sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

4. lo stato attuale di conformità con la manutenzione programmata, tale da permettere di verificare la conformità con il programma di manutenzione autorizzato, almeno fino a quando la manutenzione programmata dell'aeromobile o di un suo componente non sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

5. lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili all'aeromobile ed ai suoi componenti, almeno 12 mesi dopo che l'aeromobile o un componente sia stato definitivamente ritirato dal servizio, e

6. i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche ed altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo, almeno 12 mesi dopo che tali componenti siano stati definitivamente ritirati dal servizio.»;

4) al punto M.A.401(b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. qualsiasi requisito, procedura, standard od informazione applicabile rilasciata dall'autorità competente o dall'Agenzia,»;

5) il punto M.A.503 è così sostituito:

«**M.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo**

a) I componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma di manutenzione approvato e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504(c).

b) La durata in servizio approvata è espressa in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo, a seconda dei casi.

c) Al termine della durata di servizio approvata, il componente deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto a manutenzione, oppure a smaltimento nel caso di componenti con limite temporale di utilizzo certificato.»;

6) il punto M.A.602 è sostituito dal seguente:

«**M.A.602 Domanda**

La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente»;

7) il punto M.A.603 è sostituito dal seguente:

«**M.A.603 Termini dell'approvazione**

a) Un'impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell'autorità competente. Nell'appendice V dell'allegato I (parte M) sono riportati i modelli di certificati da utilizzare per tale approvazione.

b) Il manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604 deve specificare l'entità delle attività di manutenzione riconosciute all'impresa. L'appendice IV dell'allegato I (parte M) definisce tutte le classi e abilitazioni possibili in base al capitolo F.

c) Un'impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all'interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell'impresa di manutenzione.»;

8) il punto M.A.614(c) è sostituito dal seguente:

«c) L'impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall'autorità competente.»;

9) il punto M.A.702 è sostituito dal seguente:

«**M.A.702 Domanda**

La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.»;

10) il punto M.A.704(a), è così modificato:

i) il punto 4 è sostituito dalla seguente:

«4) un organigramma dell'impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) e M.A.706(i).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5) un elenco del personale addetto all'aeronavigabilità di cui al punto M.A.707, in cui è specificato, se del caso, il personale autorizzato a rilasciare permessi di volo conformemente al punto M.A.711(c).»;

11) al punto M.A.706 è aggiunta la seguente lettera k):

«k) In caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, revisione dell'aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente.»;

12) il punto M.A.707(a) è sostituito dal seguente:

«a) Per poter svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell'aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo conformemente al punto M.A.711(c):

1. Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a) almeno 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e

b) un'apposita licenza conformemente all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c) un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d) una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1a).

2. Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a) almeno tre anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e

b) un'apposita licenza conformemente all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c) un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d) una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).»;

13) il punto M.A.710 è sostituito dal seguente:

«**M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità**

a) Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell'aeromobile, al fine di garantire che:

1. le ore di volo ed i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell'elica siano stati correttamente registrati; e

2. il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell'aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e

3. tutti gli interventi di manutenzione previsti per l'aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e

4. tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e

5. tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e

6. tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull'aeromobile siano state registrate ed approvate in conformità all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; e

7. tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e

8. tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all'allegato I (parte M); e

9. l'attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all'effettiva configurazione dell'aeromobile e sia valida; e

10. l'aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall'Agenzia; e

11. se richiesto, l'aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente all'effettiva configurazione dell'aeromobile conformemente al capitolo I dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

b) Il personale di revisione dell'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità deve effettuare un controllo fisico dell'aeromobile. A tal fine, il personale di revisione non adeguatamente qualificato secondo l'allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale che possieda tale qualifica.

c) Mediante il controllo fisico dell'aeromobile, il personale di revisione della navigabilità deve assicurare che:

1. tutti i contrassegni e le targhette siano installati correttamente, e

2. l'aeromobile sia conforme al manuale di volo approvato, e

3. la configurazione dell'aeromobile sia conforme alla documentazione approvata, e

4. non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto come specificato al punto M.A.403, e

5. non vi siano contraddizioni tra l'aeromobile e la revisione documentata dei registri di cui al paragrafo (a).

d) In deroga al punto M.A.901(a), la revisione dell'aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che lo svolgimento del controllo fisico avvenga durante un intervento di manutenzione.

e) Il certificato di revisione aeronavigabilità (modulo 15b AESA) o la raccomandazione per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA) di cui all'appendice III dell'allegato I (parte M) possono essere rilasciati unicamente:

1. da personale di revisione dell'aeronavigabilità autorizzato conformemente al punto M.A.707 per conto dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata o da personale certificato nei casi previsti al punto M.A.901(g), e

2. una volta verificato che la revisione dell'aeronavigabilità è stata svolta interamente e che non vi sono altre non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

f) Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell'aeromobile entro 10 giorni.

g) Le operazioni di revisione dell'aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto.

h) Nel caso in cui il risultato della verifica dell'aeronavigabilità sia inconcludente, si provvederà ad informarne l'autorità competente non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.»;

14) il punto M.A.711 è così modificato:

i) la lettera a)1 è sostituita dalla seguente:

«1. gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto aereo commerciale, in base all'elenco contenuto nel certificato di approvazione.»;

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità la cui approvazione contiene i privilegi di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21A.711(d) dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 per l'aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità, quando l'impresa di gestione dell'aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un'adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704.»;

15) il punto M.A.714 è sostituito dal seguente:

«**M.A.714 Conservazione della documentazione**

a) L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a registrare tutti i dettagli delle attività svolte. I registri richiesti nel M.A.305 e nel M.A.306, se necessario, devono essere conservati.

b) Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l'impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza del privilegio di cui al punto M.A.711(a)4.

c) Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha il privilegio specificato al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

d) L'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati nei paragrafi (b) e (c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile.

e) Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

f) I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

g) Quando l'aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un'altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all'impresa o alla persona suddetta.

h) In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità da parte dell'impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell'aeromobile.»;

16) al punto M.A.901(i), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. quando l'aeromobile è gestito da un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo;»

17) al punto M.A.905, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Dopo che sono state trasmesse le non conformità in base al punto M.B.903, le persone o l'impresa responsabile di cui al punto M.A.201 devono definire un piano d'azione correttivo e dimostrare all'autorità competente che sono state portate a termine delle azioni correttive di suo soddisfacimento entro un lasso di tempo con essa concordato, comprese azioni correttive appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento.»;

18) al punto M.B.104(d), il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. i documenti approvati dall'autorità competente ai sensi dell'allegato I (parte M) o dell'allegato III (EU-OPS) del regolamento (CE) n. 3922/91.»;

19) L'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Certificato di riammissione in servizio - Modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. Si richiama l'attenzione all'appendice I dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.

1. OGGETTO E USO

1.1 Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti su prodotti, parti e pertinenze (in appresso "elementi").

1.2 Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3 Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall'esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I "dati di progetto approvati" menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4 Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5 Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6 Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7 Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

2. FORMATO GENERALE

2.1 Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2 Il certificato deve essere orientato in orizzontale sul foglio (formato "landscape") ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.3 La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4 Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5 Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6 Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7 Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

2.8 Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

2.9 Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.

3. COPIE

3.1 Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4. ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1 Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l'errore.

4.2 Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3 La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; "Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro(i) [inserire riquadro(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio". Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Riquadro 1 Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo "AESA".

Riquadro 2 Intestazione del modulo 1 AESA

"CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

MODULO 1 AESA"

Riquadro 3 Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Riquadro 4 Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa approvata (fare riferimento al modulo 3 AESA) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Riquadro 5 Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Riquadro 6 Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Riquadro 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il Catalogo illustrato delle parti, il Manuale di manutenzione dell'aeromobile, il Bollettino di servizio, il Manuale per la manutenzione dei componenti).

Riquadro 8 Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o sull'etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Riquadro 9 Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Riquadro 10 Numero di serie

Se le norme richiedono che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire "n.d.".

Riquadro 11 Status/Lavoro

Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell'articolo.

i) *Revisionato*. Indica un processo atto a garantire che l'articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nelle istruzioni per il titolare del certificato di omologazione o nelle istruzioni per il costruttore delle apparecchiature, al fine di garantirne l'aeronavigabilità continua, o nei dati approvati o accettati dall'autorità. L'articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra.

ii) *Riparato*. Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato (*).

iii) *Controllato/testato*. Esame, misurazione, ecc. secondo uno standard approvato (*) (ad es. esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso, ecc.).

iv) *Modificato*. Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (*).

Riquadro 12 Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.

Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12:

i) Dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento.

ii) Conformità alle direttive di aeronavigabilità o ai bollettini di servizio.

iii) Riparazioni eseguite.

iv) Modifiche apportate.

v) Pezzi di ricambio installati.

vi) Stato dei componenti con limite temporale di utilizzo.

vii) Discrepanze rispetto all'ordine di lavoro del cliente.

viii) Dichiarazioni di riammissione in servizio in risposta a requisiti di manutenzione di un'autorità dell'aviazione civile estera.

ix) Informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna.

x) Per le imprese di manutenzione approvate ai sensi del capitolo F dell'allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

"Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti in questo riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL'ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2003".

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.

Riquadro 13a-13e

Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: Autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

(*) Per standard approvato s'intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall'autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.

Riquadro 14a

Contrassegnare il riquadro adeguato, indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella "altra norma specificata nel riquadro 12", le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 occorre contrassegnare la casella "altra norma specificata nel riquadro 12" e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato "se non diversamente specificato nel presente riquadro" si riferisce alle seguenti situazioni:

a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato I (parte M);

c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell'allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003, la dichiarazione del certificato "se non diversamente specificato nel riquadro 12" si riferisce alle seguenti situazioni:

a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato II (parte 145);

c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell'allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Riquadro 14b Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell'autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Riquadro 14c Numero di certificato/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Riquadro 14d Nome

Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.

Riquadro 14e Data

Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd=2 cifre giorno, mmm= prime 3 lettere del mese, yyyy=4 cifre anno.

Responsabilità dell'utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

"IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL RIQUADRO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL RIQUADRO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI RIQUADRI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE."

<table>
<tr><td colspan="2">1. . Autorità competente/Paese che rilascia l'autorizzazione</td><td colspan="3">2. CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO
Modulo 1 AESA</td><td>3. Numero di riferimento del modulo</td></tr>
<tr><td colspan="5">4. Impresa (nome e indirizzo)</td><td>5. Ordine/Contratto/Fattura</td></tr>
<tr><td>6. Elemento</td><td>7. Descrizione</td><td>8. Numero della parte.</td><td>9. Q.tà</td><td>10. Numero di serie:</td><td>11. Status/Lavoro</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">12. Osservazioni</td></tr>
<tr><td colspan="3">13a. Certifica che i prodotti sopra identificati sono fabbricati in conformità a:
☐ i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento
☐ dati di progettazione non approvati specificati nel riquadro 12</td><td colspan="3">14a. ☐ Punto 145.A.50 Immissione in servizio ☐ Altro regolamento specificato al riquadro 12
Certifica che, se non diversamente specificato nel riquadro 12, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti nel riquadro 12 sono stati realizzati in conformità con i requisiti della parte 145 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio.</td></tr>
<tr><td colspan="2">13b. Firma autorizzata</td><td>13c. Numero di approvazione/autorizzazione</td><td colspan="2">14b. Firma autorizzata</td><td>14c. Rif. certificato/approvazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">13d. Nome</td><td>13e. Data (gg/mm/aaaa)</td><td colspan="2">14d. Nome</td><td>14e. Data (gg/mm/aaaa)</td></tr>
<tr><td colspan="6">RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE/INSTALLATORE
Il presente certificato non costituisce automaticamente un'autorizzazione a installare i prodotti.
Se l'utente/installatore lavora secondo le direttive nazionali di un'autorità aeronautica diversa da quanto specificato nel riquadro 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l'autorità aeronautica cui fa capo accetti i prodotti dell'autorità specificata nel riquadro 1.
Le dichiarazioni di cui ai punti 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell'installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione agli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall'utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l'aeromobile torni a volare.</td></tr>
</table>

Modulo 1 AESA – MF/145 versione 2»

20) L'appendice III è sostituita dalla seguente

«Appendice III

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

Riferimento ARC (CRA):

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, attualmente in vigore, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di seguito indicata, approvata ai sensi della sezione A, capitolo G, dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA APPROVATA]

Riferimento dell'approvazione: [CODICE DELLO STATO MEMBRO].MG.[NNNN]

ha effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul seguente aeromobile:

Costruttore dell'aeromobile:

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile:

Numero di serie dell'aeromobile:

e dichiara che l'aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Firma: N. di autorizzazione:

I° rinnovo: Nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Firma: N. di autorizzazione:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

II° rinnovo: Nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Firma: N. di autorizzazione:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

Modulo 15b AESA versione 3

(*) Cancellare nel caso di paesi terzi.

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

Riferimento ARC (CRA):

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l'aeromobile seguente:

Costruttore dell'aeromobile:

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile:

Numero di serie dell'aeromobile:

è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Firma: N. di autorizzazione:

Iº rinnovo: Nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Firma: N. di autorizzazione:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

IIº rinnovo: Nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Firma: N. di autorizzazione:

Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:

Modulo 15a AESA versione 3

(*) Cancellare nel caso di paesi terzi.»

21) L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

«*Appendice IV*

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

1. Salvo se altrimenti specificato al paragrafo 12 per imprese più piccole, la tabella di cui al punto 13 presenta il sistema standard per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui al capitolo F dell'allegato I (parte M) e dell'allegato II (parte 145). L'approvazione concessa ad un'impresa si può riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

2. In aggiunta alla tabella di cui al punto 13, l'impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l'*entità delle attività* per cui ha ricevuto l'approvazione. Cfr. anche il paragrafo 11.

3. Nell'ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni decretate dall'autorità competente, l'entità dei lavori descritta nel manuale dell'impresa definisce gli esatti limiti dell'approvazione. Pertanto è essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione e l'entità dei lavori siano compatibili.

4. Un'*abilitazione di classe A* significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione sull'aeromobile ed i componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria – APU, *Auxiliary Power Unit*), in conformità con i dati di manutenzione o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell'impresa e giudicata accettabile dall'autorità competente. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione.

5. Una *abilitazione di classe B* significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente paragrafo. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa di manutenzione approvata con un'abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione "di base" o "di linea", purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale dell'impresa di manutenzione. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente.

6. Una *abilitazione di classe C* significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori ed APU) che saranno successivamente montati su aeromobili o motori/APU. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati nel corso di una manutenzione di base e di linea, o all'interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, purché si attenga alla procedura di controllo esposta nel manuale d'impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente.

7. L'*abilitazione di classe D* è un'abilitazione di classe a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L'abilitazione D1 NDT (*Non Destructive Testing*, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese approvate che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti sottoposti a manutenzione, purché il manuale dell'impresa contenga procedure al riguardo, senza che con ciò sia necessaria un'approvazione di classe D1.

8. Nel caso di imprese di manutenzione approvate conformemente all'allegato II (parte 145), le *abilitazioni di classe A* sono suddivise in manutenzione "di base" o "di linea". Tali imprese possono essere approvate per la categoria "di base", "di linea" o entrambe. Si noti che un'infrastruttura di manutenzione di "linea" collocata presso una sede principale di manutenzione di "base" necessita di un'approvazione specifica per la manutenzione di "linea".

9. La sezione *limitazioni* serve a lasciare alle autorità competenti la massima flessibilità di personalizzare l'approvazione accordata ad una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull'approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 13 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l'attività di manutenzione piuttosto che il tipo o la casa produttrice di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all'impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l'impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

10. Quando si fa riferimento a *serie, tipologia e gruppo* nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s'intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna e 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; il tipo indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240 o RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

11. Quando si redige un *lungo elenco di competenze*, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, è necessario che dette modifiche siano apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui ai punti M.A.604(c) e M.B.606(c) oppure 145.A.70(c) e 145.B.40, a seconda dei casi.

12. Un'*impresa di manutenzione che impiega una sola persona* per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione, può avere esclusivamente un'abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI
CLASSE AEROMOBILE	AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI	MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI
CLASSE AEROMOBILE	ELICOTTERI DI CLASSE A3	MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI
CLASSE AEROMOBILE	AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3	NESSUNA LIMITAZIONE
CLASSE MOTORI	CATEGORIA B2 PISTONI	INFERIORE A 450 HP
CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU	DA C1 A C22	SECONDO L'ELENCO DI COMPETENZE
CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI	D1 NDT	METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l'autorità competente può limitare ulteriormente l'ambito di approvazione di tale impresa, sulla base delle competenze di quest'ultima.

13. *Tabella*

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
AEROMOBILI	A1 Aeroplani oltre 5 700 kg	[Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate conformemente all'allegato II (parte 145)] [Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione] *Esempio: Airbus serie A320*	[SÌ/NO]*	[SÌ/NO]*
	A2 Aeroplani di 5 700 kg e inferiori	[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione] *Esempio: DHC-6 serie Twin Otter*	[SÌ/NO]*	[SÌ/NO]*

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
	A3 Elicotteri	[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'elicottero e/o le attività di manutenzione] *Esempio: Robinson R44*	[SÌ/NO]*	[SÌ/NO]*
	A4 Aeromobile diverso da A1, A2 eA3	[Indicare serie o tipologia dell'aeromobile e/o le attività di manutenzione]	[SÌ/NO]*	[SÌ/NO]*
MOTORI	B1 Turbina	[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione] *Esempio: Serie PT6A*		
	B2 Pistoni	[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]		
	B3 APU	[Indicare fabbricante, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]		
COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU	C1 Aria condizionata e pressurizzazione	[Indicare tipologia o produttore dell'aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione] *Esempio: Controllo carburante PT6A*		
	C2 Pilota automatico			
	C3 Comunicazione e navigazione			
	C4 Porte - Portelli			
	C5 Elettricità e illuminazione			
	C6 Apparecchiature			
	C7 Motore - APU			
	C8 Comandi di volo			
	C9 Carburante			
	C10 Elicottero - Rotori			
	C11 Elicottero - Trasmissione			
	C12 Energia idraulica			
	C13 Equipaggiamento di indicazione - registrazione			
	C14 Carrelli di atterraggio			
	C15 Ossigeno			
	C16 Eliche			
	C17 Sistema pneumatico e vuoto			
	C18 Protezione ghiaccio/pioggia/fuoco			
	C19 Finestrini			
	C20 Strutturale			
	C21 Zavorra d'acqua			
	C22 Aumento propulsione			
SERVIZI SPECIALIZZATI	D1 Prova non distruttiva (NDT)	[Indicare metodi di NDT particolari]»		

22) L'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.[XXXX]

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata di cui alla sezione A del capitolo F dell'allegato I (parte M), e

2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata, nonché

3. La presente approvazione è valida finché l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003.

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3 – AESA MF versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.

Pagina 2 di 2

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.XXXX

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI
AEROMOBILE ()**	(***)	(***)
	(***)	(***)
MOTORI ()**	(***)	(***)
	(***)	(***)
COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU ()**	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
SERVIZI SPECIALIZZATI ()**	(***)	(***)
	(***)	(***)

La presente approvazione è limitata a prodotti, parti e pertinenze e alle attività specificate nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata,

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3 AESA - MF versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
(***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.»;

23) L'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capitolo G

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX (rif. AOC XX.XXXX)

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (CE) n. 2042/2003, approvata per gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui nel programma di approvazione allegato, quando previsto, per rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità dopo una revisione dell'aeronavigabilità come specificato al punto M.A.710 dell'allegato I (parte M) e per rilasciare permessi di volo come specificato al punto M.A.711(c) dell'allegato I (parte M) di detto regolamento, quando previsto.

CONDIZIONI

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione relativa all'ambito di approvazione del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato di cui all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (CE) n. 2042/2003.

2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure delineate specificate nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003.

3. La presente approvazione è valida finché il manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato è conforme all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003.

4. Se l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, nell'ambito del proprio sistema di qualità, appalta il servizio di una o più imprese, la presente approvazione rimane valida a condizione che tale impresa o tali imprese soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili.

5. Fatta salva la conformità alle condizioni di cui ai punti da 1 a 4, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a quando essa non sia stata ceduta, sostituita, sospesa o revocata.

 Se il presente modulo viene utilizzato anche per titolari di un COA, il numero di COA deve essere usato come riferimento, in aggiunta al numero standard, e la condizione 5 di cui sopra deve essere sostituita dalle seguenti condizioni supplementari:

6. La presente approvazione non costituisce un'autorizzazione all'impiego dei tipi di aeromobili di cui al paragrafo 1. L'autorizzazione all'impiego dell'aeromobile è contenuta nel certificato dell'operatore aereo (COA).

7. La cessazione, la sospensione o la revoca del COA rende automaticamente nulla la presente approvazione in relazione alle registrazioni dell'aeromobile specificate nel COA, salvo diversa specifica da parte dell'autorità competente.

8. Fatta salva la conformità alle condizioni suddette, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a quando non sia stata ceduta, sostituita, sospesa o revocata.

Data del primo rilascio:

Firma:

Data della presente revisione: Revisione n.:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Pagina … di ….

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ PROGRAMMA DI APPROVAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX

(rif. COA XX.XXXX)

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

Aeromobile tipo/serie/ gruppo	Revisione della aeronavigabilità autorizzata	Permessi di volo autorizzati	Impresa operante in base al sistema di qualità
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	

Il presente programma di approvazione è limitato a quanto specificato nell'ambito di approvazione contenuto nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, sezione

Riferimento al manuale dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:

Data del primo rilascio:

Firma:

Data della presente revisione: Revisione n.:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 14 AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.
(***) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.»;

2. L'allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1) Il seguente indice è inserito dopo il titolo «(parte 145)»:

«INDICE

145.1 **Generalità**

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

145.A.10 Oggetto

145.A.15 Domanda

145.A.20 Termini dell'approvazione

145.A.25 Requisiti per le infrastrutture

145.A.30 Requisiti per il personale

145.A.35 Personale di certificazione e personale di supporto di categoria B1 e B2

145.A.40 Attrezzature, utensili e materiali

145.A.42 Idoneità dei componenti

145.A.45 Dati di manutenzione

145.A.47 Pianificazione del lavoro

145.A.50 Certificazione della manutenzione

145.A.55 Registrazione dei lavori di manutenzione

145.A.60 Segnalazione delle non conformità

145.A.65 Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

145.A.70 Manuale dell'impresa di manutenzione

145.A.75 Privilegi dell'impresa

145.A.80 Limiti per l'impresa

145.A.85 Modifiche all'impresa

145.A.90 Mantenimento della validità

145.A.95 Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

145.B.01 Finalità

145.B.10 Autorità competente

145.B.15 Imprese con sede in vari Stati membri

145.B.17 Modalità di rispondenza plausibili

145.B.20 Approvazione iniziale

145.B.25 Rilascio dell'approvazione

145.B.30 Proroga dell'approvazione

145.B.35 Modifiche

145.B.40 Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione

145.B.45 Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione

145.B.50 Non conformità

145.B.55 Documentazione

145.B.60 Esenzioni

Appendice I — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II — Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Appendice III — Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

Appendice IV — Condizioni per l'impiego di personale non qualificato ai sensi dei punti 1 e 2 della parte 145.A.30(j)»;

2) Il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

«*SEZIONE A*

SEZIONE A REQUISITI TECNICI»;

3) il punto 145A.15 è sostituito dal seguente:

«**145.A.15 Domanda**

La domanda di approvazione o modifica di un'approvazione esistente dev'essere inoltrata all'autorità competente nella forma e nei modi da essa stabiliti.»;

4) il punto 145.A.20 è sostituito dal seguente:

«**145.A.20 Termini dell'approvazione**

Il manuale dell'impresa di manutenzione deve specificare l'entità dei lavori che costituiscono oggetto di approvazione (l'appendice IV dell'allegato I (parte M) contiene una tabella di classi e abilitazioni).»;

5) il punto 145.A.35 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Salvo i casi elencati al punto 145.A.30(j), l'impresa può concedere l'autorizzazione a certificare al personale di certificazione solo in base alle categorie ed alle sottocategorie fondamentali ed alle tipologie di aeromobili classificate ai fini della licenza alla manutenzione, elencate nell'allegato III (parte 66), purché la licenza resti valida nel periodo di validità dell'autorizzazione e il personale di certificazione operi sempre nel rispetto dell'allegato III (parte 66).»;

ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) L'impresa deve tenere i dati relativi a tutto il personale di certificazione ed al personale di supporto di categoria B1 e B2, che devono contenere:

1. i dettagli sulle licenze alla manutenzione di aeromobili concesse ai sensi dell'allegato III (parte 66); e

2. l'iter formativo pertinente seguito; e

3. il campo di applicabilità dell'autorizzazione rilasciata, se rilevante; e

4. informazioni sul personale con autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate.

L'impresa deve conservare questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente paragrafo, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente paragrafo che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente paragrafo deve potere accedere ai propri dati personali di cui sopra.»;

6) il punto 145.A.50(d) è sostituito dal seguente:

«d) Il certificato di riammissione in servizio dev'essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull'aeromobile. Il certificato identificato come "Modulo 1 dell'AESA" di cui all'appendice II dell'allegato I (parte M) costituisce l'attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici. Quando un'impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all'impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.»;

7) il punto 145.A.55(c) è sostituito dal seguente:

«c) L'impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. Nastri, dischi ed altri supporti di backup devono essere conservati in un luogo diverso da quello in cui si trovano nastri, dischi ed altri supporti operativi, in un ambiente che ne garantisca la buona conservazione.

3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi due anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono le registrazioni dei lavori di manutenzione, oppure andranno archiviate in conformità delle disposizioni dell'autorità competente.»;

8) al punto 145.A.90(a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte 145), in conformità alle disposizioni relative alla gestione delle non conformità, come indicato al punto 145.B.50; e»;

9) il punto 145.B.40 è sostituito dal seguente:

«**145.B.40 Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione**

In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione (MIM):

1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con l'allegato II (parte 145).

2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(c), l'autorità competente assicura che (i) le modifiche siano di piccola entità e che (ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui all'allegato II (parte 145).»;

10) L'appendice I è sostituita dalla seguente:

«*Appendice I*

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Le disposizioni dell'appendice II dell'allegato I (parte M) sono di applicazione.»;

11) L'appendice II è sostituita dalla seguente:

«*Appendice II*

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Le disposizioni dell'appendice IV dell'allegato I (parte M) sono di applicazione.»;

12) L'appendice III è sostituita dalla seguente:

«*Appendice III*

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

Pagina 1 di ...

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].145.[XXXX]

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'allegato II (parte 145), e

2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata, nonché

3. La presente approvazione è valida finché l'impresa di manutenzione approvata rimane conforme all'allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003.

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3 AESA-145 versione 2

(*) OAESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].145.[XXXX]

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
AEROMOBILE ()**	(***)	(***)	[SÌ/NO] (**)	[SÌ/NO] (**)
	(***)	(***)	[SÌ/NO] (**)	[SÌ/NO] (**)
	(***)	(***)	[SÌ/NO] (**)	[SÌ/NO] (**)
	(***)	(***)	[SÌ/NO] (**)	[SÌ/NO] (**)
MOTORI ()**	(***)	(***)		
	(***)	(***)		
COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU ()**	(***)	(***)		
	(***)	(***)		
	(***)	(***)		
	(***)	(***)		
	(***)	(***)		
	(***)	(***)		
SERVIZI SPECIALIZZATI ()**	(***)	(***)		
	(***)	(***)		

Il presente programma di approvazione è limitato a prodotti, parti e pertinenze e alle attività specificate nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata,

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3 AESA-145 versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
(***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate».

3. L'allegato III (parte 66) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1) Il seguente indice è inserito dopo il titolo «(parte 66)»:

«Indice

66.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA — AEREI ED ELICOTTERI

66.A.1 Oggetto

66.A.10 Domanda

66.A.15 Ammissibilità

66.A.20 Privilegi

66.A.25 Competenze fondamentali

66.A.30 Requisiti in materia di esperienza

66.A.40 Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

66.A.45 Formazione e abilitazione per tipo/attività

66.A.55 Titolo di formazione

66.A.70 Disposizioni di conversione

CAPITOLO B — AEROMOBILI DIVERSI DA VELIVOLI ED ELICOTTERI

66.A.100 Generalità

CAPITOLO C — COMPONENTI

66.A.200 Generalità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

66.B.05 Finalità

66.B.10 Autorità competente

66.B.15 Modalità di rispondenza plausibili

66.B.20 Documentazione

66.B.25 Scambio reciproco di informazioni

66.B.30 Esenzioni

CAPITOLO B — RILASCIO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.B.100 Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte dell'autorità competente

66.B.105 Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un'impresa approvata ai sensi della parte 145

66.B.110 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una categoria di base o una sottocategoria

66.B.115 Procedura per l'emendamento di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una tipologia di aeromobile o un gruppo di aeromobili

66.B.120 Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

CAPITOLO C — ESAMI

66.B.200 Esami svolti dall'autorità competente

CAPITOLO D — CONVERSIONE DI QUALIFICHE NAZIONALI

66.B.300 Generalità

66.B.305 Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali

66.B.310 Rapporto di conversione per le autorizzazioni delle imprese di manutenzione approvate

CAPITOLO E — CREDITI D'ESAME

66.B.400 Generalità

66.B.405 Rapporto sui crediti d'esame

CAPITOLO F — REVOCA, SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELLA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.B.500 Revoca, sospensione o limitazione della licenza di manutenzione aeronautica

Appendice I — Competenze fondamentali

Appendice II — Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame

Appendice III — Addestramento per tipo e criteri di svolgimento delle prove d'esame

Appendice IV — Requisiti relativi all'esperienza per l'estensione di una licenza di manutenzione aeronautica conforme alla parte 66

Appendice V — Modulo per la domanda — Modulo 19 AESA

Appendice VI — Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66) — Modulo 26 AESA»;

2) il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

«*SEZIONE A*

REQUISITI TECNICI»;

3) il punto 66.A.10 è sostituito dal seguente:

«**66.A.10 Domanda**

a) La domanda di una licenza di manutenzione aeronautica, o di eventuali modifiche a tale licenza, deve essere effettuata tramite il modulo 19 AESA e sottoposta all'autorità competente, secondo le modalità da questa stabilite.

b) La richiesta di modifica di una licenza di manutenzione aeronautica sarà trasmessa all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso tale licenza.

c) Oltre ai documenti richiesti in 66.A.10(a), 66.A.10(b) e 66.B.105, la richiesta relativa a ulteriori categorie di base o sottocategorie per una licenza di manutenzione aeronautica deve includere la licenza di manutenzione attuale, che deve essere presentata all'autorità competente insieme al modulo 19 AESA.

d) Nel caso in cui il richiedente l'emendamento delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica tramite la procedura di cui al paragrafo 66.B.100, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l'idoneità iniziale, la richiesta dovrà essere inviata a quest'ultimo Stato.

e) Qualora il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica, ai sensi del paragrafo 66.B.105, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l'idoneità iniziale, l'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) dovrà inviare la licenza di manutenzione unitamente al modulo 19 AESA allo Stato membro in cui è stata concessa l'idoneità iniziale per fare apporre il timbro e la firma sull'emendamento, oppure per ottenere il rilascio di una licenza.»;

4) il punto 66.A.40 è sostituito dal seguente:

«**66.A.40 Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica**

a) La licenza di manutenzione aeronautica perde la propria validità dopo 5 anni dall'ultimo rilascio o modifica, a meno che non venga sottoposta all'autorità competente, da parte del titolare, allo scopo di verificare che le informazioni in essa contenute corrispondano a quanto contenuto nei registri dell'autorità competente, come stabilito in 66.B.120.

b) Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica deve compilare le apposite sezioni del modulo 19 AESA e consegnarlo, unitamente alla copia della licenza, all'autorità competente che ha rilasciato la licenza originale, a meno che il titolare lavori in un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) che non prevede una procedura in base alla quale sia possibile la consegna diretta da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica.

c) Qualsiasi privilegio di certificazione basato su una licenza di manutenzione aeronautica cessa nello stesso momento in cui la licenza perde la propria validità.

d) La licenza di manutenzione aeronautica è valida soltanto i) se rilasciata e/o modificata dall'autorità competente e ii) se è stata firmata dal titolare.»;

5) al punto 66.A.45, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) Fatto salvo il paragrafo c), anche le abilitazioni per aeromobili diversi dagli aeromobili di grandi dimensioni potranno essere concesse a seguito del superamento dell'esame relativo alle tipologie di aeromobile di categoria B1, B2 o C e della dimostrazione dell'esperienza pratica sul tipo di aeromobile, a meno che l'Agenzia non stabilisca che l'aeromobile è complesso, richiedendo perciò la formazione approvata per il tipo di cui al paragrafo c).

In presenza di abilitazioni di categoria C, le abilitazioni per aeromobili diversi da aeromobili di elevate dimensioni per una persona qualificata mediante titolo accademico in base a quanto specificato al punto 66.A.30 (a) 5, il primo esame relativo alle tipologie di aeromobili sarà alla categoria di livello B1 o B2.

1. Gli esami per i tipi approvati delle categorie B1, B2 e C devono consistere in una prova relativa alla meccanica per la categoria B1 e di una prova relativa all'avionica per la categoria B2 e di una prova di esame relativa sia alla meccanica sia all'avionica per la categoria C.

2. L'esame deve essere conforme a quanto stabilito nell'appendice III dell'allegato III (parte 66). L'esame sarà condotto dalle imprese che svolgono attività di formazione debitamente approvate in base all'allegato IV (parte 147) o dall'autorità competente.

3. L'esperienza pratica sulla tipologia di aeromobile deve includere una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria.»;

6) al punto 66.B.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) *Generalità*

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca delle licenze di manutenzione aeronautica. Detta autorità competente deve impostare dotarsi di una struttura organizzativa e di procedure documentate per garantire il rispetto dell'allegato III (parte 66).»;

7) al punto 66.B.20, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione o revoca delle singole licenze di manutenzione aeronautica.»;

8) al punto 66.B.100, la lettera b), «Appendice 1» è sostituita da «Appendice I»;

9) il punto 66.B.110 è sostituito dal seguente:

«**66.B.110 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una categoria di base o una sottocategoria**

a) Al termine delle procedure descritte ai punti 66.B.100 o 66.B.105, l'autorità competente potrà approvare l'ulteriore categoria di base o sottocategoria per la licenza di manutenzione, apponendo il proprio timbro e la firma, oppure rilasciando una nuova licenza.

b) Il sistema di archiviazione dell'autorità competente deve essere modificato di conseguenza.»;

10) il punto 66.B.115 è sostituito dal seguente:

«**66.B.115 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di aggiungere una tipologia di aeromobile o un gruppo di aeromobili**

Al ricevimento del modulo 19 AESA completo e dei documenti giustificativi attestanti la conformità con i requisiti applicabili dell'abilitazione per tipo e/o per gruppo, unitamente alla licenza di manutenzione aeronautica, l'autorità competente potrà avallare la licenza del richiedente con il tipo di aeromobile o il gruppo di aeromobili oppure rilasciare una nuova licenza comprensiva della tipologia di aeromobile o del gruppo di aeromobili richiesto. Il sistema di archiviazione dell'autorità competente deve essere modificato di conseguenza.»;

11) il punto 66.B.120 è sostituito dal seguente:

«**66.B.120 Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica**

a) L'autorità competente deve confrontare la licenza di manutenzione del titolare con la documentazione archiviata e verificare che non via siano azioni in corso riguardanti la revoca, la sospensione o la modifica in conformità al punto 66.B.500. Se i documenti sono identici e non vi sono azioni in corso di cui al punto 66.B.500, la copia della licenza del titolare può essere rinnovata per altri 5 anni, con conseguente approvazione della documentazione relativa.

b) Nel caso in cui la documentazione archiviata dall'autorità competente sia diversa dalla licenza di manutenzione aeronautica detenuta dal titolare della licenza:

1. l'autorità competente deve investigare i motivi di tali divergenze e può scegliere di non rinnovare la licenza di manutenzione aeronautica;

2. l'autorità competente informa il titolare della licenza e qualunque impresa di manutenzione nota approvata ai sensi dell'allegato I (parte M), capitolo F, o dell'allegato II (parte 145), che possa subire le dirette conseguenze della situazione:

3. se necessario, l'autorità competente agisce conformemente al punto 66.B.500 per revocare, sospendere o modificare la licenza in questione.»;

12) nell'appendice II, il punto 2 è modificato come segue:

i) nel modulo 7 «Pratiche di manutenzione», il sottomodulo 7.7 è sostituito dal seguente:

	«Livello		
	A	B1	B2
7.7 **Cavi elettrici e connettori (EWIS)**	1	3	3»
Continuità, isolamento, tecniche di giunzione e prova			
Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico			
Prova delle giunture crimpate			
Rimozione e inserimento dei pin di connessione			
Cavi coassiali: precauzioni di prova e d'installazione			
Identificazione di tipi di cavi, criteri di ispezione e tolleranza dei danni			
Tecniche di protezione della cablatura: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura			
Installazione, ispezione, riparazione e manutenzione dei cavi elettrici e dei connettori e relativi standard di pulizia			

ii) nel modulo 10 «Legislazione aeronautica», il sottomodulo 10.1 è sostituito dal seguente:

	«Livello		
	A	B1	B2
10.1 **Quadro normativo**	1	1	1»
Ruolo dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale			
Ruolo degli Stati membri e delle autorità aeronautiche nazionali			
Ruolo dell'AESA			
Ruolo della Commissione europea			
Correlazione tra parte 21, parte M, parte 145, parte 66, parte 147 e EU-OPS			

iii) nel modulo 10 «Legislazione aeronautica», il sottomodulo 10.4 è sostituito dal seguente:

	«Livello		
	A	B1	B2
10.4 **EU-OPS**	1	1	1»
Trasporto aereo commerciale/Operazioni commerciali			
Certificati di operatore aereo			
Responsabilità dell'operatore, in particolare in merito al mantenimento dell'aeronavigabilità e alla manutenzione			
Documenti da trasportare a bordo			
Targhette aeronautiche (contrassegni)			

iv) nel modulo 12 «Aerodinamica, strutture e sistemi degli elicotteri», i sottomoduli 12.4 e 12.13 sono sostituiti dai seguenti:

	«Livello		
	A3 A4	B1.3 B1.4	B2
12.4 **Trasmissioni**	1	3	—»
Scatole di trasmissione, rotori principali e di coda			
Frizioni, unità a ruota libera e freno del rotore			
Alberi di trasmissione dei rotori di coda, accoppiamenti flessibili, cuscinetti, ammortizzatori di vibrazioni e supporti dei cuscinetti			

	«Livello		
	A3 A4	B1.3 B1.4	B2
12.13 **Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)**	1	3	—»
Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio			
Sistemi antighiaccio e di sghiacciamento: elettrici, ad aria calda e chimici			
Repellente per la pioggia e rimozione			
Riscaldamento della sonda e dello scarico			
Sistema tergicristalli			

13) L'appendice II «Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame» è modificato come segue:

i) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Argomento del modulo 3: Fondamenti di elettrologia

Categoria A-20 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B1-50 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B2-50 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 65 minuti.»;

ii) i punti 2.17 e 2.18 sono sostituiti dai seguenti:

«2.17. Argomento del modulo 16: Motore a pistoni

Categoria A-50 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B1-70 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 90 minuti.

Categoria B2-nessuna.

2.18. Argomento del modulo 17: Elica

Categoria A-20 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B1-30 domande a risposta multipla e 0 domande a risposta libera. Tempo concesso: 40 minuti.

Categoria B2-nessuna.»;

14) L'appendice V è sostituita dalla seguente:

«*Appendice V*

Modulo di domanda — Modulo 19 AESA

1. La presente appendice contiene un esempio del modulo utilizzato per presentare la domanda per una licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66).

2. L'autorità competente dello Stato membro può modificare il modulo 19 AESA allo scopo di aggiungere le informazioni necessarie a sostegno dei casi in cui i requisiti nazionali consentano o richiedano l'uso della licenza di manutenzione aeronautica conforme all'allegato III (parte 66) per scopi di trasporto aereo non commerciale, in deroga ai requisiti dell'allegato II (parte 145).

DOMANDA DI EMISSIONE/MODIFICA/RINNOVO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA (AML) PARTE 66	MODULO 19 AESA

DATI DEL RICHIEDENTE:

Nome:

Indirizzo:

.....

Nazionalità: Data e luogo di nascita:

DETTAGLI DELLA AML PARTE 66 (se pertinente):

Numero della licenza: Data di rilascio:

DATI DEL DATORE DI LAVORO:

Nome:

Indirizzo:

.....

Riferimento dell'approvazione dell'impresa di manutenzione:

Tel. Fax

DOMANDA DI: (contrassegnare le caselle corrispondenti)

Prima AML ☐ Modifica di AML ☐ Rinnovo di AML ☐

Abilitazione	**A**	**B1**	**B2**	**C**
Aeroplano a turbina	☐	☐		
Aeroplano a pistoni	☐	☐		
Elicottero a turbina	☐	☐		
Elicottero a pistoni	☐	☐		
Riservato	☐	☐		
Riservato	☐	☐		
Avionica			☐	
Aeromobile				☐

Approvazione relativa ai tipi (se pertinente):

.....

.....

.....

Il sottoscritto desidera richiedere il rilascio/la modifica/il rinnovo di una AML conforme alla parte 66 come indicato e conferma che le informazioni fornite nel presente modulo sono corrette al momento della domanda.

Con la presente conferma di:

1. non essere titolare di alcuna AML conforme alla parte 66 rilasciata in un altro Stato membro,
2. non avere richiesto una AML conforme alla parte 66 in un altro Stato membro, e
3. non essere mai stato titolare di una AML conforme alla parte 66 rilasciata in un altro Stato membro e successivamente revocata o sospesa in un altro Stato membro.

Il richiedente è consapevole del fatto che, fornendo informazioni non corrette, la AML conforme alla parte 66 potrebbe essergli rifiutata.

Firma: Nome:

Data:

DOMANDA DI RILASCIO/MODIFICA/RINNOVO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA (AML) PARTE 66	MODULO 19 AESA

Il sottoscritto desidera richiedere i seguenti crediti (se pertinente):

.....

.....

.....

Credito per esperienza accumulato con formazione parte 147

.....

.....

.....

Crediti da esame (con relativi certificati di esame)

.....

.....

.....

Allegare tutti i certificati pertinenti

Raccomandazione (se pertinente): Con la presente si certifica che il richiedente ha acquisito le competenze e l'esperienza rilevanti in materia di manutenzione di cui alla parte 66 e si raccomanda all'autorità competente il rilascio o l'approvazione della AML conforme alla parte 66.

Firma: Nome:

Funzione: Data:

MODULO 19 AESA versione 2»;

15) è aggiunta la seguente appendice VI:

«Appendice VI

Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66)

1. La seguente pagina riporta un esempio di licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66).

2. Il documento deve essere stampato sul modulo standard illustrato, ma può avere dimensioni ridotte in base al tipo di computer utilizzato. In caso di riduzione delle dimensioni, è necessario fare in modo che vi sia sufficiente spazio per i sigilli/timbri ufficiali richiesti. I documenti creati tramite computer non devono contenere necessariamente tutte le caselle nel caso in cui queste siano state lasciate vuote, purché il documento resti chiaramente riconoscibile come licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66).

3. Il documento può essere stampato in inglese o nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione; nel caso in cui venga utilizzata la lingua ufficiale dello Stato membro, sarà necessario allegare una copia redatta in lingua inglese per i titolari di licenza che operano al di fuori dello Stato membro, in modo da garantire la comprensione allo scopo del reciproco riconoscimento.

4. Ciascun titolare di licenza deve possedere un numero di licenza univoco, basato su un sistema di identificazione nazionale ed una designazione alfanumerica.

5. Le pagine del documento possono essere disposte in un ordine qualunque e senza che sia necessaria la presenza di linee divisorie, purché le informazioni contenute siano posizionate in modo tale che il formato della pagina possa essere chiaramente identificato come corrispondente al formato del facsimile di licenza qui illustrato.

6. Il documento può essere redatto i) dall'autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), previo accordo dell'autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell'allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro rilasci il documento.

7. La preparazione di eventuali modifiche di una licenza di manutenzione aeronautica esistente può essere svolta i) dall'autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), previo accordo dell'autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell'allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro modifichi il documento.

8. Una volta rilasciata, la licenza di manutenzione aeronautica deve essere conservata dalla persona cui si rivolge, che sarà responsabile affinché nessun dato non autorizzato venga inserito nel documento.

9. La mancata osservanza di quanto stabilito nel paragrafo 8 può inficiare la validità del documento, impedendo al titolare di detenere qualsiasi autorizzazione ad emettere certificazioni ai sensi della parte 145.A.35 dell'allegato II (parte 145) e rendendolo perseguibile in base alla legislazione nazionale.

10. La licenza di manutenzione conforme all'allegato III (parte 66) viene riconosciuta in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento durante l'attività in un altro Stato membro.

11. L'allegato al modulo 26 AESA è facoltativo e può essere impiegato solo per accludere privilegi nazionali non coperti dall'allegato III (parte 66), nel caso in cui tali privilegi fossero stati coperti dal regolamento nazionale vigente prima dell'entrata in vigore dell'allegato III (parte 66).

12. Per informazione, si comunica che l'allegato III (parte 66) - licenza di manutenzione aeronautica pubblicata dall'autorità competente dello Stato membro - può avere una sequenza diversa della pagina ed essere priva i linee divisorie.

13. L'ente competente dello Stato membro può decidere di pubblicare la pagina relativa all'abilitazione della tipologia di aeromobile solo al momento dell'inclusione della convalida del primo tipo e in caso di più tipi dovrà emettere più di una pagina di abilitazione del tipo di aeromobile.

14. Indipendentemente da quanto prescritto al punto 13, ciascuna pagina emessa dovrà rispecchiare questo formato e dovrà contenere i dati specifici relativi alla pagina in questione.

15. In assenza di limitazioni applicabili, la pagina LIMITAZIONI dovrà indicare "Nessuna limitazione".

16. In caso di impiego di formato prestampato, le eventuali caselle di categoria, sotto-categoria o abilitazione tipo che non contengono valori dovranno essere opportunamente contrassegnate a conferma che non esiste abilitazione.

17. Esempio di licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66)

UNIONE EUROPEA (*)

[STATO]

[NOME E LOGO DELL'AUTORITÀ]

Parte 66

LICENZA DI MANUTENZIONE

AERONAUTICA

N. [CODICE STATO MEMBRO].66.[XXXX]

MODULO 26 AESA versione 2

I. Nome del titolare per esteso:

II. Data e luogo di nascita:

III. Indirizzo del titolare:

IV. Nazionalità:

V. Firma del titolare:

VI. **N. LIC.:**

VII. CONDIZIONI:

Questa licenza deve essere firmata dal titolare e deve essere accompagnata da un documento di identità recante una fotografia del titolare della licenza.

La convalida di eventuali (sotto)categorie nelle pagine conformi alla parte 66 "(SOTTO)CATEGORIE" non consente al titolare di emettere un certificato di riammissione in servizio per un aeromobile.

Se convalidata con l'abilitazione per tipologia di aeromobile, questa licenza è conforme ai requisiti dell'allegato 1 ICAO.

I privilegi del titolare della presente licenza sono stabiliti dalla parte 66 e dai requisiti applicabili della parte M e della parte 145.

La licenza è valida fino alla data specificata nella pagina relativa alle limitazioni, a meno che non sia stata precedentemente sospesa o revocata.

I privilegi derivanti da questa licenza hanno valore unicamente se durante i due anni precedenti il titolare ha maturato almeno sei mesi di esperienza in manutenzione in base ai privilegi previsti dalla licenza, oppure ha soddisfatto i requisiti previsti per la maturazione dei privilegi appropriati.

VI. **N. LIC.:**

VIII. (SOTTO)CATEGORIE della parte 66

Validità:

	A	B1	B2	C
Aerei a turbina			n.d.	n.d.
Aerei a pistone			n.d.	n.d.
Elicotteri a turbina			n.d.	n.d.
Elicotteri a pistone			n.d.	n.d.
Avionica	n.d.	n.d.		n.d.
Aeromobile	n.d.	n.d.	n.d.	
Riservato				

IX. Firma del funzionario e data:

X. Sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la licenza:

VI. **N. LIC.:**

XI. ABILITAZIONI PER TIPOLOGIA DI AEROMOBILE della PARTE 66		
Tipo o gruppo aerom.	Categoria	Timbro e data
VI. **N. LIC.:**		

XII. LIMITAZIONI AI SENSI DELLA PARTE 66
Valida fino al:
VI. **N. LIC.:**

Allegato al MODULO AESA 26

XIII. PRIVILEGI NAZIONALI che non rientrano nella parte 66, ai sensi di [normativa nazionale] (validi solo in [Stato membro])
Timbro ufficiale e data
VI. **N. LIC.:**

LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Modulo 26 AESA versione 2

(*) Cancellare nel caso di paesi terzi».

4. L'allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1) il seguente indice è inserito dopo il titolo «(parte 147)»:

«*INDICE*

147.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A GENERALITÀ

147.A.05 Oggetto

147.A.10 Generalità

147.A.15 Domanda

CAPITOLO B — REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

147.A.100 Requisiti per le infrastrutture

147.A.105 Requisiti per il personale

147.A.110 Stati di servizio relativi ad istruttori, esaminatori ed addetti alla valutazione

147.A.115 Attrezzature didattiche

147.A.120 Materiale per la formazione sulla manutenzione

147.A.125 Registri

147.A.130 Procedure di formazione e sistema qualità

147.A.135 Esami

147.A.140 Manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.145 Privilegi dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.150 Modifiche all'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.155 Mantenimento della validità

147.A.160 Non conformità

CAPITOLO C — CORSO DI FORMAZIONE DI BASE AUTORIZZATO

147.A.200 Corso di formazione di base approvato

147.A.205 Esami teorici fondamentali

147.A.210 Valutazione pratica di base

CAPITOLO D — FORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI AEROMOBILE/ATTIVITÀ

147.A.300 Formazione per tipologia di aeromobile/attività

147.A.305 Esami per tipologia di aeromobile e valutazioni per le attività

SEZIONE B — PROCEDURA PER L'AUTORITÀ COMPETENTE

CAPITOLO A — GENERALITÀ

147.B.05 Finalità

147.B.10 Autorità competente

147.B.15 Modalità di rispondenza plausibili

147.B.20 Documentazione

147.B.25 Esenzioni

CAPITOLO B — RILASCIO DI UN'APPROVAZIONE

147.B.110 Procedura di approvazione e modifiche all'approvazione

147.B.120 Procedura di mantenimento della validità

147.B.125 Certificato di approvazione dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.B.130 Non conformità

CAPITOLO C — REVOCA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

147.B.200 Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione dell'impresa che svolge attività di formazione

Appendice I — Durata del corso di formazione di base

Appendice II — Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Appendice III — Esempio di certificato di formazione»;

2) il punto 147.a.15 è sostituito dal seguente:

«**147.A.15 Domanda**

a) La domanda di approvazione, o di modifica di un'approvazione esistente, dev'essere inoltrata tramite l'apposito modulo e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

b) Le richieste di approvazione o modifica di un'approvazione devono includere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;

2. l'indirizzo dell'impresa che richiede l'approvazione o la modifica dell'approvazione;

3. l'ambito dell'approvazione o la modifica dell'ambito di approvazione;

4. il nome e la firma del dirigente responsabile;

5. la data della domanda.»;

3) al punto 147.A.105, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) L'esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione tecnica devono essere stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti o secondo una procedura e uno standard accettati dall'autorità competente.»;

4) al punto 147.A.145, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Un'impresa può non essere autorizzata a svolgere delle prove d'esame se non è espressamente autorizzata a condurre attività di formazione.»;

5) al punto 147.B.10 è aggiunto il paragrafo d) seguente:

«d) *Qualifiche e formazione*

Tutto il personale addetto alle approvazioni di cui al presente allegato deve:

1. essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l'esperienza e la formazione necessari all'esecuzione dei compiti affidatigli;

2. essere opportunamente addestrato e aggiornato in merito all'allegato III (parte 66) e all'allegato IV (parte 147), dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.»;

6) il punto 147.B.100 è soppresso;

7) il punto 147.B.105 è soppresso;

8) il punto 147.B.110 è sostituito dal seguente:

«**147.B.110 Procedura di approvazione e modifiche all'approvazione**

a) Al ricevimento della domanda, l'autorità competente:

1. esamina il manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione;

2. verifica la conformità dell'impresa alla luce di quanto prescritto dall'allegato IV (parte 147).

b) L'esito delle verifiche condotte viene registrato e trasmesso per iscritto al richiedente.

c) Tutte le non conformità dovranno essere risolte e corrette in conformità a quanto stabilito al punto 147.B.130 prima del rilascio dell'approvazione.

d) Il certificato di approvazione deve essere corredato da apposito numero di riferimento secondo le indicazioni dell'Agenzia.»;

9) il punto 147.B.115 è soppresso;

10) L'appendice II è sostituita dalla seguente:

«*Appendice II*

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO*] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione in conformità alla sezione A dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003, autorizzata a fornire formazione e svolgere gli esami elencati nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riconoscimento degli studenti utilizzando i riferimenti che precedono.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'allegato IV (parte 147), e

2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata, nonché

3. La presente approvazione è valida finché l'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata rimane conforme all'allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003.

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 11 AESA versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente

(**) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell'AESA

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELLA FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE E RELATIVI ESAMI

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	
BASICA ()**	B1 (**)	TB1.1 (**)	AEROPLANI A TURBINA (**)
		TB1.2 (**)	AEROPLANI A PISTONE (**)
		TB1.3 (**)	ELICOTTERI A TURBINA (**)
		TB1.4 **	ELICOTTERI A PISTONE (**)
	B2 (**)	TB2 (**)	AVIONICA (**)
	A (**)	TA.1 (**)	AEROPLANI A TURBINA (**)
		TA.2 (**)	AEROPLANI A PISTONE (**)
		TA.3 (**)	ELICOTTERI A TURBINA (**)
		TA.4 (**)	ELICOTTERI A PISTONE (**)
TIPO/ATTIVITÀ ()**	C (**)	T4 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)
	B1 (**)	T1 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)
	B2 (**)	T2 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)
	A (**)	T3 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)

Questo programma di approvazione della formazione è valido a condizione che sia conforme al manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata,

Riferimento al manuale dell'impresa di formazione sulla manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO *]

Modulo 11 AESA versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente
(**) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
(***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate».